

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1976

Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa

ONOREVOLI SENATORI. — Nel processo di adeguamento delle strutture ordinarie dell'esercito alle esigenze operative, si va verso la sostituzione del livello reggimento, unità monoarma, con quello di brigata, unità pluriarma e specialità, già attuata dai principali eserciti.

Tale indirizzo fa diventare superate le disposizioni della legge di avanzamento che subordinano la valutazione dei colonnelli al requisito di un determinato periodo (1 anno) di comando reggimento o comando equipollente.

In relazione a ciò è considerato che l'indicazione degli altri incarichi che saranno affidati ai colonnelli (tra i quali assumerà particolare rilievo quello di vice comandante di brigata) nell'attuale fase di evoluzione degli ordinamenti non mancherebbe di dare origine in pratica all'inconveniente di dover ricorrere a numerose equipollenze, non sen-

za ragione criticato, è apparso miglior consiglio sopprimere il requisito.

Parallelamente si è ritenuto di dover provvedere per i colonnelli dei carabinieri e dei servizi, in modo da mantenere il necessario equilibrio di posizioni nella forza armata.

Ai suaccennati intendimenti risponde l'unito disegno di legge, con il quale si modifica la colonna 3 della tabella 1 della legge di avanzamento degli ufficiali 12 novembre 1955, n. 1137, sopprimendo, in corrispondenza del grado di colonnello, l'indicazione del periodo di comando (armi) e di attribuzioni specifiche (servizi), coordinandosi con tale modifica le disposizioni dell'articolo 26 della legge, che stabilisce i criteri di formazione del giudizio di avanzamento.

Con l'occasione, per i generali di divisione si modifica la suddetta colonna 3 sostituendo le parole « 1 anno di comando di divisione o comando equipollente, anche se tenuto nel

grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno » con le seguenti: « 1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente, anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno un anno ».

La variante trae motivo dalla constatazione che i comandi delle scuole, degli isti-

tuti militari e delle zone sono di alto pregio e livello: i primi in rapporto all'attività addestrativa specifica con reparti qualificati, che si svolge presso scuole e istituti; i secondi per il particolare impegno richiesto dai problemi che si presentano nel settore territoriale.

Sul disegno di legge si è favorevolmente pronunciato, all'unanimità, il Consiglio superiore delle forze armate.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento decaduto per fine legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella colonna 3 del quadro I « ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificata, in corrispondenza del grado di generale di divisione, le parole: « 1 anno di comando di divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « 1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno un anno ».

Art. 2.

Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di colonnello, le seguenti modificazioni:

Quadro II — Ruolo dell'Arma dei carabinieri: sono soppresse le parole « 1 anno

di comando di legione o di scuola o comando equipollente »;

Quadro III — Ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro IV — Ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro V — Ruolo normale dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro VI — Ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro VIII — Ruolo del Servizio tecnico di artiglieria: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente »;

Quadro IX — Ruolo del Servizio tecnico della motorizzazione: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente »;

Quadro X — Ruolo del Servizio tecnico chimico-fisico: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r) »;

Quadro XI — Ruolo del Servizio tecnico del genio: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore del centro tecnico del Genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r) »;

Quadro XII — Ruolo del Servizio tecnico delle trasmissioni: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r) »;

Quadro XIII — Ruolo del Servizio tecnico geografico: sono soppresse le parole « 2 anni di capo ufficio studi dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente (r) »;

Quadro XIV — Ruolo del Servizio automobilistico: sono soppresse le parole « 2 anni

di direttore della motorizzazione o incarico equipollente »;

Quadro XV — Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente »;

Quadro XVII — Ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente »;

Quadro XIX — Ruolo del Servizio di amministrazione: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di amministrazione o incarico equipollente ».

Art. 3.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) benemerienze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, e al servizio prestato presso reparti o in imbarco ».